

## IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera consiliare n. 331 del 22.08.1983, esecutiva, veniva approvato il progetto per la costruzione della nuova strada di P.R.G. tra Via Francesca da Rimini e Via Carpignola, dichiarato di pubblica utilità con l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 1, I comma, della Legge n. 1/1978 e dell'art. 15 - L.R. n. 47/1978 e s.m.;

- che nel "Piano Particolare di Esproprio" allegato al progetto di cui sopra, per mero errore materiale, nell'elencazione dei terreni da espropriare non è stato incluso un frustolo di proprietà della Sig.ra BALDUCCI Anna Maria, censito a Catasto Terreni al Foglio n. 6, mappale n. 1488 di mq. 672 (ex mappale n. 1409/b) giusta frazionamento tipo 29774 del 29.07.1991;

Dato atto che detto terreno pur rimanendo, di fatto, estraneo all'attivata e conclusa procedura espropriativa veniva ugualmente occupato dal Comune in data 28.06.1984 e quindi utilizzato in conformità alle previsioni di progetto;

Dato altresì atto che a seguito dell'irreversibile trasformazione dell'area stessa avvenuta in assenza di un valido provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, si è costituita la cosiddetta "accessione invertita" con conseguente diritto al risarcimento del danno a favore della proprietà;

Considerato:

- che in data 30 giugno 2003 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico in materia di Espropriazione per pubblica utilità, emanato dal Governo con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in forza di legge delega;

- che, in particolare, l'art. 43 del succitato D.P.R. 327 disciplina l'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse ed è pertanto applicabile alla soprarichiamata situazione;

Considerato inoltre e valutato il conflitto di interessi tra l'espropriante e l'espropriato e ritenendo, a tal proposito, che l'area di cui trattasi mantiene a tutti gli effetti la preminenza dell'interesse pubblico in quanto costituisce la parte terminale dell'anzidetta nuova strada comunale (Via C. A. Della Chiesa) realizzata, in conformità alle previsioni urbanistiche e di progetto, quale collegamento prioritario della città alla zona sportiva e all'esistente polo scolastico situati nella zona a monte della Via Carpignola;

Visto, a tal proposito, l'avvio del procedimento ex lege 241/90, a firma del sottoscritto Dirigente, comunicato in data 18 luglio 2003 ai F.lli Paparoni Ermes, Alessandra e Marina, figli ed unici eredi della defunta BALDUCCI Anna Maria quindi, ora, legittimi proprietari del terreno in questione, in merito alla possibilità di procedere all'acquisizione del succitato bene di loro proprietà ai sensi del citato articolo normativo;

Vista la quantificazione del risarcimento danno come previsto dall'art. 43, comma 6 che, oltre al valore di mercato del bene utilizzato (Euro 23,25/mq.), include gli interessi moratori calcolati a far data dall'avvenuta occupazione senza titolo (28.06.1984), il tutto per un ammontare complessivo di Euro 33.000,00 al netto della ritenuta d'imposta ex art. 11, comma 5 e segg. della Legge n. 413/91, in quanto trattasi di area non ricompresa nelle zone A, B, C e D di cui al D.M. del 2.04.1968;

Vista l'avvenuta accettazione di detto importo comunicata dai succitati proprietari con nota Prot. n. 3399 dell'8.04.2004, in atti depositata, con la quale oltre a dichiarare che il terreno di cui trattasi è libero da vincoli, pesi, oneri, gravami ipotecari e privilegi di qualsiasi natura, confermano che con l'avvenuto pagamento della anzidetta somma (Euro 33.000,00) null'altro avranno a pretendere dal Comune per sorte, interessi, risarcimento danno, rivalutazione monetaria e quant'altro possa essere loro derivato dalla procedura espropriativa e dall'occupazione del terreno in questione;

Ritenuto quindi di procedere all'acquisizione del suindicato bene immobile ai sensi del già richiamato art. 43, commi 1 e 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, con notifica del presente atto ai F.lli Paparoni, successiva sua trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. e pagamento del predetto risarcimento, nei (30) trenta giorni dalla data di adozione dell'atto medesimo;

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Visto, inoltre:

- la L.R. 19.12.2002 n. 37 e s.m.;
- il D.P.R. n. 327/2001 e s.m. "Testo Unico in materia di Espropriazione";
- il Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA / DECRETA

- di acquisire al demanio Comunale ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. il frustolo di terreno censito al Foglio n. 6 del N.C.T. di Cattolica, mappale n. 1488 di mq. 672 di proprietà della sottoindicata ditta:

-PAPARONI Ermes, nato a Roma il 14.04.1961  
(Cod. Fisc. PPR RMS 61D14 H501C) - residente a Roma -  
Via Prato Lauro, 103;

-PAPARONI Alessandra, nata a Roma il 31.01.1964  
(Cod. Fisc. PPR LSN 64A71 H501F) - residente a Fano (PU) -  
località Belgatto, 102;

-PAPARONI Marina, nata a Roma il 5.12.1970  
(Cod. Fisc. PPR MRN 70T45 H501X) - residente a Fano (PU) -  
località Fenile, 82;

- di dare atto che tale terreno è stato utilizzato nell'ambito della costruzione della nuova strada di P.R.G. tra Via Francesca da Rimini e Via Carpignola (trattasi della Via C. A. Della Chiesa), in assenza di valido atto dichiarativo della pubblica utilità in quanto non incluso nel "Piano Particellare di Esproprio" allegato ed approvato con il progetto della suindicata opera pubblica, citato in premessa;

- di dare altresì atto che la realizzata strada mantiene a tutti gli effetti la sua destinazione ad opera di pubblica utilità perseguita con la sua costruzione ed in conformità alle vigenti previsioni di P.R.G.;

- di determinare, come esposto in premessa, ai sensi del comma 6 del citato art. 43 il risarcimento del danno subito dai F.lli Paparoni, nell'ammontare complessivo di Euro 33.000,00 comprensivo sia del valore di mercato del bene utilizzato (Euro 23,25/mq.) sia degli interessi moratori calcolati a far data dall'avvenuta occupazione senza titolo (28.06.1984);

- di prendere atto dell'avvenuta accettazione di detto importo formalizzata in data 8 aprile 2004 dai succitati proprietari disponendo, a tal proposito, che l'importo anzidetto dovrà essere pagato ai medesimi nei termini di 30 (trenta giorni) dalla data di adozione del presente atto, al netto della ritenuta d'imposta ex art. 11, comma 5 e segg. della Legge n. 413/91, in quanto trattasi di area non ricompresa nelle zone A, B, C e D di cui al D.M. del 2.04.1968;

- di dare altresì atto che il presente provvedimento comporta il passaggio del diritto di proprietà in capo al Comune di Cattolica del bene di cui trattasi e pertanto nel rispetto del citato art. 43, 2 comma, lett. d) ed f) sarà notificato ai F.lli Paparoni nelle forme degli atti processuali civili, nonchè trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Rimini, esonerando il Conservatore in merito all'iscrizione d'ufficio delle eventuali ipoteche legali e da ogni responsabilità al riguardo;

- di assumere l'impegno della spesa anzidetta oltre alla presunta somma di Euro 800,00 per le spese di registrazione, trascrizione e notifica, quindi, per un ammontare complessivo di Euro 33.800,00 (Euro 33.000,00 + Euro 800,00) a carico del Cap. 11320.000 "Acquisto aree espropriate e spese relative" del bilancio 2004 - impegno n. 878 -;

- di individuare quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione il dr. Gastone MENTANI, già designato in tale veste nell'ambito del costituito "Ufficio Espropri" giusta Determinazione n. 500 del 19.08.2003, autorizzando inoltre l'economista comunale al pagamento delle succitate spese per notifiche e pubblici RR.II. (Euro 800);

---

